

Ordine degli Avvocati di Brescia

Regolamento arbitrale approvato con delibera 13.5.2002

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia istituisce un servizio arbitrale con la finalità di accelerare la decisione delle cause pendenti avanti le sezioni stralcio del Tribunale di Brescia, istituite in base alla legge 22.7.1997 n. 276. Il servizio è regolato dalle norme seguenti.

2. L'arbitrato previsto dal presente regolamento è rituale di diritto.

3. Il servizio è destinato esclusivamente alle cause pendenti avanti le sezioni stralcio del Tribunale di Brescia e che presentino inoltre tutti i seguenti requisiti:

a) che si tratti di cause in cui tutte le parti sono costituite;

b) che si tratti di cause aventi ad oggetto rapporti interamente compromettibili in arbitrato;

c) che si tratti di cause ritenute da tutte le parti mature per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ovvero di cause nelle quali sia esaurita l'attività istruttoria ovvero, infine, di cause nelle quali il giudice istruttore abbia invitato le parti a precisare le conclusioni a' sensi dell'art. 187 primo e secondo comma cod.proc.civ. .E' fatta salva la rimessione in istruttoria ad opera dell'arbitro, o del collegio arbitrale, a' sensi dell'art. 19 del presente regolamento;

d) che si tratti di cause nelle quali non siano stati concessi provvedimenti cautelari;

e) che si tratti di cause nelle quali non siano state emesse sentenze non definitive.

4. Al fine di accedere al servizio arbitrale tutte le parti in causa:

a) precisano avanti il giudice ordinario le proprie definitive conclusioni di rito, di merito e istruttorie a' sensi dell'art. 189 cod.proc.civ., formulandole in modo espresso e compiuto e non mediante richiamo a precedenti scritti difensivi o a precedenti deduzioni a verbale;

b) rendono, a' sensi dell'art. 306 cod.proc.civ., contestualmente alla precisazione delle conclusioni, formali dichiarazioni di rinuncia agli atti del giudizio e di relativa accettazione, provocando l'estinzione del giudizio medesimo a' sensi dell'art. 306, terzo comma, cod.proc.civ., a spese compensate, salvo – in ordine alle spese – quanto previsto dall'art. 24 del presente regolamento;

c) sottoscrivono, contestualmente, atto di compromesso nel testo allegato al presente regolamento.

5. La sottoscrizione dell'atto di compromesso comporta:

a) accettazione del presente regolamento;

b) rinuncia ad eventuali eccezioni di prescrizione conseguenti alla dichiarazione di estinzione del giudizio.

6. Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, e nelle cause in cui siano stati emessi provvedimenti ex artt. 186 bis, 186 ter e 186 quater cod.proc.civ., la sottoscrizione dell'atto di compromesso comporta inoltre rinuncia all'ingiunzione, anche se non esecutiva, e rinuncia ai provvedimenti anticipatori previsti dalle norme sopra indicate, anche se non esecutivi, nonché rinuncia all'esecuzione eventualmente intrapresa. La ripetizione di quanto eventualmente già versato o dato prima della

estinzione del giudizio in forza della esecutorietà del decreto ingiuntivo o dei provvedimenti anticipatori è regolata con il lodo di cui al successivo articolo 17.

7. Il mandato ai difensori conferito per il giudizio avanti il Tribunale si intende conferito anche per l'arbitrato.

8. Compite le formalità indicate nell'art. 4 le parti, o i loro difensori, depositano presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia:

- a) i propri fascicoli di parte, completi di atti e documenti;
- b) l'originale dell'atto di compromesso o copia di esso certificata conforme al suo originale dai difensori delle parti;
- c) copia autentica dell'intero verbale di causa, comprensivo dell'ordinanza dichiarativa di estinzione del giudizio.

9. La controversia è decisa, a scelta delle parti da compiersi mediante dichiarazione contenuta nell'atto di compromesso, da un arbitro unico o da un collegio arbitrale composto da tre membri. La sede dell'arbitrato è presso lo studio del presidente del collegio arbitrale o dell'arbitro unico.

10. Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, l'arbitro unico, o i componenti del collegio arbitrale, sono designati dalle parti nell'atto di compromesso. Nel caso di deferimento della controversia ad un collegio arbitrale le parti nominano altresì, fra i tre arbitri designati, il presidente del collegio.

11. In mancanza delle designazioni di cui all'art. 10, la nomina dell'arbitro unico o del collegio arbitrale, e in quest'ultimo caso anche la nomina del presidente, sono effettuate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia.

12. Dopo il compimento delle formalità indicate negli articoli che precedono, il Consiglio dell'Ordine trasmette all'arbitro unico designato, o al presidente del collegio arbitrale designato, gli atti e i documenti indicati nell'art. 8, unitamente alle eventuali designazioni di cui all'art. 11.

13. L'arbitro unico designato, o il presidente del collegio arbitrale designato, dispongono, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la comparizione dei procuratori delle parti per una udienza da tenersi non oltre i trenta giorni successivi.

14. All'udienza l'arbitro unico o i componenti del collegio arbitrale accettano la nomina. In caso di mancata accettazione, l'arbitro unico designato, o il presidente del collegio arbitrale designato, ne danno comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, che provvede alla sostituzione dell'arbitro o degli arbitri mancanti. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia provvede anche alla sostituzione dell'arbitro o degli arbitri venuti a mancare nel corso del procedimento arbitrale.

15. All'udienza indicata nell'art. 13 l'arbitro, o il collegio arbitrale, assegnano alle parti termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

16. Salvo diverso accordo delle parti, non sono ammesse avanti l'arbitro, o avanti il collegio arbitrale, nuove domande, nuove eccezioni, nuove istanze istruttorie e non è ammessa la produzione di nuovi documenti.

17. La controversia viene decisa dall'arbitro unico, o dal collegio arbitrale, con lodo motivato, secondo le conclusioni precisate dalle parti a' sensi dell'art. 4, lettera a) del presente regolamento, da intendersi come quesiti sottoposti agli arbitri, in base alle prove ritualmente assunte avanti il Tribunale.

18. Ogni questione di natura processuale concernente la fase svoltasi avanti il Tribunale - ivi incluse quelle sulla ammissibilità delle domande, eccezioni e istanze istruttorie contenute nelle conclusioni precisate a' sensi dell'art. 4 lettera a) rispetto a quelle precedentemente formulate - è decisa dall'arbitro, o dal collegio arbitrale, in base alle norme che regolano il giudizio avanti il Tribunale. Eventuali eccezioni di incompetenza del Tribunale originariamente adito sono rinunciate.

19. La rimessione della controversia in istruttoria ad opera dell'arbitro unico, o del collegio arbitrale, per l'assunzione di mezzi di prova ritualmente richiesti dalle parti, è consentita negli stessi limiti in cui essa è ammessa dalle norme che regolano il giudizio avanti il Tribunale. La stessa regola si applica per l'ammissione d'ufficio di mezzi di prova.

20. Il termine per la pronuncia del lodo è di centottanta giorni dall'accettazione dell'arbitro o del collegio arbitrale. Detto termine è

prorogato di 180 giorni nel caso di eventuale rimessione in istruttoria a' sensi dell'art. 19 del presente regolamento.

21. Entro i termini indicati nell'art. 20 l'arbitro, o il collegio arbitrale, pronunciano il lodo e ne danno comunicazione a' sensi dell'art. 825, primo comma, cod.proc.civ..

22. L'arbitro unico, o il collegio arbitrale, hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata. L'onorario è determinato secondo la tariffa allegata al presente regolamento.

23. Le spese e l'onorario di cui all'art. 22 vengono posti, con il lodo, a carico delle parti secondo il prudente apprezzamento dell'arbitro, o del collegio arbitrale, tenuto anche conto del criterio della soccombenza. Le parti sono tenute al pagamento in via solidale, salvo il regresso fra di esse eventualmente spettante in base al lodo.

24. Con il lodo l'arbitro unico, o il collegio arbitrale, provvedono sulle spese, sui diritti procuratori e sugli onorari a' sensi degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., tenendo a tal fine conto anche delle spese sostenute dalle parti avanti il Tribunale e dell'attività dei difensori ivi svolta.

25. Tutti i termini previsti dal presente regolamento, ivi incluso quello per la pronuncia del lodo, sono soggetti alla sospensione feriale disciplinata dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742.

26. Per quanto non previsto dal presente regolamento, l'arbitrato è disciplinato dal titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

27. Sono allegati al presente regolamento:

- a) tariffa dell'onorario spettante al collegio arbitrale o all'arbitro unico (art. 22);
- b) atto di compromesso (collegio arbitrale designato dalle parti);
- c) atto di compromesso (arbitro unico designato dalle parti);
- d) atto di compromesso (collegio arbitrale designato dal Consiglio dell'Ordine);
- e) atto di compromesso (arbitro unico designato dal consiglio dell'ordine);
- f) verbale di rinuncia agli atti del giudizio e di accettazione (testo suggerito).